



**IL COMUNE DI SEDINI, CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 22 MARZO 2019,
HA ISTITUITO IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ
RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI – TESTAMENTO BIOLOGICO
AI SENSI DELLA LEGGE N. 219 DEL 22 DICEMBRE 2017**

TESTAMENTO BIOLOGICO, CHE COS'È?

Il **testamento biologico**, o **biotestamento**, è un documento legale redatto da una persona per specificare in anticipo i trattamenti sanitari da intraprendere nel caso di una propria eventuale impossibilità a comunicare direttamente a causa di malattia o incapacità.

Con il testamento biologico è possibile, dunque, dichiarare, le proprie disposizioni anticipate di trattamento (**D.A.T.**), ossia dare le proprie disposizioni al medico per il momento futuro in cui si potrebbe essere incapaci di intendere e volere.

Il testamento biologico si acquisisce dal cittadino in busta sigillata contenente le volontà, lasciando piena libertà nei contenuti e nella forma. Prima di consegnare il proprio testamento biologico in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto le copie per sé e per il fiduciario. La busta chiusa dovrà contenere, oltre al testamento biologico, una copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.

Una volta redatta e sottoscritta, la dichiarazione verrà depositata, in busta chiusa, in luogo sicuro, non accessibile al pubblico, posto all'interno dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sedini.

CHI PUÒ REDIGERLO E IN CHE MODO?

La persona che voglia rendere per sé la dichiarazione D.A.T. (dichiarazione anticipata di trattamento) presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sedini dovrà:

- essere residente a Sedini;
- avere compiuto il diciottesimo anno di età;
- avere la capacità giuridica e non essere sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della capacità di agire.

La modulistica della dichiarazione anticipata di volontà relative ai trattamenti sanitari (testamento biologico) è scaricabile dal sito www.comune.sedini.ss.it o ritirabile presso l'Ufficio dello Stato Civile comunale.

Oltre alla dichiarazione suddetta, dovranno essere redatti e sottoscritti, rispettivamente da interessato e fiduciario, i moduli relativi alle rispettive dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (anch'essi disponibili presso gli uffici del comune o scaricabili dal sito istituzionale).



LA FIGURA DEL "FIDUCIARIO"

Il dichiarante dovrà nominare un **Fiduciario** che, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, sarà chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

Il fiduciario individuato rappresenta l'interessato nei confronti dei medici e delle strutture sanitarie, informandoli dell'esistenza della D.A.T.

Il dichiarante ha facoltà di nominare un massimo di due fiduciari.

Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. Non è richiesta per lui la residenza a Sedini.

L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione della D.A.T. o con atto successivo, che è allegato alla D.A.T.

Al fiduciario è rilasciata una copia della D.A.T. il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato a colui che dispone.

IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI

Si tratta di un registro, cartaceo e informatico, riportante la data e il numero progressivo di consegna delle dichiarazioni D.A.T., l'elenco dei soggetti dichiaranti, fiduciari e autorizzati all'accesso, dell'ufficio in cui viene depositata.

L'iscrizione al registro è volontaria e gratuita e potrà essere revocata dal dichiarante in qualunque momento. Il dichiarante può inoltre modificare la propria D.A.T. in qualunque momento. Il registro D.A.T. non è accessibile al pubblico per ragioni di privacy.

COSA ACCADE IN CASO DI CAMBIO DI RESIDENZA DEL DICHIARANTE?

Al venir meno dell'iscrizione anagrafica nel Comune di Sedini per trasferimento in altro comune italiano, il Comune di Sedini segnalerà al comune di nuova iscrizione anagrafica l'esistenza della D.A.T. depositata presso l'Ufficio di Stato Civile. La D.A.T. non può essere trasferita ad altro comune o ente, se non su esplicita richiesta del dichiarante, del fiduciario o di terzi previsti dalla legge. L'Ufficio di Stato Civile registrerà anche le comunicazioni di esistenza di una D.A.T. eventualmente ricevute da altri comuni a seguito dell'iscrizione anagrafica in Sedini.